



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE n. 13/2023

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DI INCENDI: PULIZIA DI TERRENI, ORTI, GIARDINI E CORTILI

IL SINDACO

Quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art.15 della Legge 24/02/1992 n.225 e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSO che la stagione estiva ed il perdurante periodo di innalzamento delle temperature rendono necessario procedere all'attuazione di un programma di prevenzione finalizzato ad impedire l'insorgenza e la propagazione degli incendi, con consequenziali disposizioni dirette ai proprietari dei terreni;

RILEVATO che nel territorio del Comune di Monte di Procida vi sono aree verdi di privati cittadini in stato di incuria ed abbandono, alcune delle quali in condizioni di criticità per la presenza di rifiuti vari, erbe e sterpaglie che si protendono anche oltre il ciglio stradale, incidendo negativamente sulla visibilità e sulla sicurezza della circolazione;

DATO ATTO che la mancata manutenzione di giardini privati, cortili e terreni confinanti con abitazioni rappresenta un ottimo habitat per animali ed insetti di vario genere e può determinare inconvenienti igienico-sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione infestante, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private e favorire il proliferare di animali, rappresenta, in particolar modo nel periodo estivo, risulta essere fattore di rischio per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni nonché per la salvaguardia del patrimonio agro-forestale;

CONSIDERATO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti diretti ad ottenere urgenti interventi di bonifica e manutenzione delle aree incolte ed in stato di abbandono, in modo particolare per quelle poste in prossimità delle civili abitazioni, scuole ed altri edifici pubblici e, comunque



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

all'interno dell'abitato, a salvaguardia dell'igiene e della pubblica incolumità, tenuto conto anche del potenziale pericolo di sviluppo incendi;

CONSIDERATO altresì che l'assenza di una costante manutenzione dei terreni può favorire anche l'abbandono di rifiuti dal quale possono derivare problemi di igiene per la cittadinanza, danni alle colture nonché favorire condizioni di degrado;

RITENUTO, quindi necessario al fine di preservare l'ordine ed il decoro delle aree interessate nonché di evitare inconvenienti di carattere igienico-sanitario, quali la proliferazione in tali spazi di insetti, ratti ed altri infestanti con il verificarsi delle situazioni pregiudizievoli sopra indicate, promuovere l'adozione di provvedimenti di pulizia accurata e costante delle aree incolte, con particolare riguardo a quelle limitrofe alle abitazioni, alle strade ed alla zona prospiciente il mare.

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L.R. n. 51/2017;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 di modifica del D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 14 comma 8 lett. b) che così recita " all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6bis le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree , periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata"

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTO il D.lgs. n. 285/92 e s.m.d. (Nuovo Codice della Strada e s.m.i.)



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINA

Ai proprietari e conduttori di terreni, ai responsabili dei cantieri, di aree artigianali od industriali poste lungo le strade pubbliche o in uso pubblico, ai proprietari di orti, giardini e cortili privati confinanti con le pubbliche vie o con civili abitazioni dell'intero territorio comunale, di provvedere a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità civile e penale, alla potatura periodica di tutte le piante arboree infestanti, alla rimozione di materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi per evitare il pericolo d'incendio, dovranno provvedere, inoltre, alla rimozione di eventuali veicoli in disuso, avendo cura di rispettare le normative previste in materia di smaltimento dei rifiuti.

I proprietari di aree private quali terreni, giardini e cortili confinanti con civili abitazioni dovranno provvedere ciclicamente ad effettuare gli interventi di pulizia di seguito elencati:

- taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui da sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;
- eliminazione delle sterpaglie e cespugli anche tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni;

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al fine di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, preservare la salute ed il benessere pubblico, oltre che l'ordine ed il decoro del centro urbano, con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, l'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti ricadenti nel territorio del comune di Monte di Procida saranno ritenuti responsabili dei danni di qualunque natura che si verificassero per negligenza o per inosservanza delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza.



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

R I C O R D A

Nel periodo di massima pericolosità per l'innesco di incendi, ovvero dal 15 giugno al 30 settembre e' sempre vietato, accendere fuochi per qualsivoglia finalità.

I residui vegetali dovranno essere rimossi a cura e spese degli interessati e consegnati in discarica autorizzata.

È consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione per la stessa finalità.

Nel periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 9,00 è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (art. 14 comma 8 lett. b Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91)

S A N Z I O N I

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme del presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata sanzione pecuniaria da un minimo di 169,00 euro ad un massimo di 679,00 euro più spesa accessoria "dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi" determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada; La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285

2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs n. 152/2006;



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

3) Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati, ai sensi dell'art. 255, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

4) Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendi durante il periodo dal 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della L. 353 del 21.11.2000. A carico degli inadempienti, verrà allo stesso tempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.

L'amministrazione avverte in caso di inosservanza della presente ordinanza, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Si avverte, inoltre, che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n. 1034;

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, mediante affissione nelle bacheche presenti sul territorio, e trasmessa: al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico, al Comando Stazione Forestale, al Comando Stazione Carabinieri di Monte di Procida, alla Prefettura di Napoli, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, all'ASL NA2 di Napoli Servizio Igiene Pubblica.



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

- Che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda alla predisposizione degli atti necessari all'eventuale esecuzione in danno dei lavori di pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, provvedendo, altresì al recupero delle somme anticipate a carico degli inadempienti.
- Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Dalla Residenza Municipale, 30/05/2023

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Pugliese